

Codice STS102

D.D. 14 aprile 2014, n. 40

Esecuzione lavori per realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): Subappalto COIL s.r.l. per esecuzione impianti aeraulici parcheggio: determinazioni in ordine al contratto.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

atteso che il suddetto Appaltatore ha dichiarato all’atto dell’offerta di gara, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, le seguenti lavorazioni: “cat. scorporabile OS28 – 90%”;

considerata la nota prot. n. 699C/E1518/ROS/FOI del 07/05/2013 con la quale l’A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, nel comunicare che l’esecuzione degli impianti di ventilazione ed estrazione fumi nel parcheggio interrato verrà realizzata dalla mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., ha richiesto l’autorizzazione al subappalto in capo all’impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) per l’esecuzione di “impianti aeraulici parcheggio interrato consistenti nella fornitura con posa di canalizzazioni area e relativi accessori” (categoria OS28), per l’importo presunto di € 245.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

richiamata nota prot. n. 23140/ST0701 del 08.07.2013 con la quale la Stazione Appaltante ha inoltrato alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e p.c. all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici del Piemonte, richiesta di parere in ordine alla titolarità esclusiva in capo alla mandataria a stipulare, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole, il contratto di subappalto per conto delle mandanti esecutrici, avendo sul punto la Capogruppo mandataria COOPSETTE Società Cooperativa espresso il proprio dissenso supportato dal parere dello Studio Legale VINTI & ASSOCIATI di Roma del 03.07.2013, pervenuto a questa Stazione Appaltante in data 5.7.2013, il quale nel riprendere parte delle argomentazioni tracciate nella Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 99/2006 di seguito riformata dal Supremo Collegio Amministrativo nella Sentenza sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906, ha obiettato che, sebbene il contratto d’appalto sia stipulato dalla sola capogruppo in nome e per conto delle mandanti in virtù del mandato con rappresentanza esclusiva conferitole, il rapporto così costituito sarebbe direttamente imputabile anche alla mandante che in quanto parte sostanziale del negozio sarebbe legittimata ad agire e a concludere contratti di subappalto nell’ambito delle lavorazioni alla stessa assegnate;

preso atto del contratto di subappalto prot. 27/B stipulato tra la mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. ed il subappaltatore CO.I.L. s.r.l., trasmesso, sottoscritto per presa visione dalla capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa con nota prot. n. 1108C/E1518/ROS/fan del 19.07.2013;

richiamata la Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio. – Struttura ST0701 – n. 450 del 22.07.2013 con la quale, nelle more dell’acquisizione del sopra richiamato parere domandato all’AVCP e tenuto conto della tipologia dell’ATI appaltatrice di tipo misto, delle

lavorazioni oggetto dell'istanza di subappalto rientranti nella categoria scorporabile e subappaltabile OS28 prevista nel C.S.A, della modalità seguita dall'Appaltatore nella formulazione dello schema di contratto di subappalto di che trattasi, ed al fine di non compromettere il regolare andamento dei lavori, è stato autorizzato il subappalto in capo all'impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) per l'esecuzione di "impianti aeraulici parcheggio interrato consistenti nella fornitura con posa di canalizzazioni aria e relativi accessori" (categoria OS28), per l'importo presunto di € 245.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lg. 159/2011 e s.m.i. ed a condizione che in caso di parere negativo da parte della medesima AVCP all'ipotesi rappresentata dall'Appaltatore, il contratto di subappalto stipulato dalla Mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. venga dalla stessa risolto e pervenga alla Stazione Appaltante, relativamente alla quota parte di lavorazioni ancora da eseguirsi all'atto della risoluzione del precedente rapporto di subcontratto, nuovo contratto di subappalto sottoscritto dalla Mandataria COOPSETTE Società Cooperativa o dalla Società Consortile Torreregionepiemonte s.c.a.r.l. ex art. 118 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata a mezzo pec da questa Amministrazione in data 10.05.2013, la Prefettura di Torino ha rilasciato con nota prot. n. 0009815/2013 del 03.07.2013, pervenuta in data 30.07.2013 ed acclarata in pari data al protocollo con il n. 25782/STS102, l'informazione nei confronti dell'impresa subappaltatrice CO.I.L. s.r.l., circa la insussistenza di cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

preso atto del parere pervenuto dalla sopra richiamata Autorità con nota prot. n. 0009799 del 23.01.2014 - Direzione Generale Affari Generali e Contenzioso -, che nelle conclusioni recita: " ... questa Autorità ritiene che non sia consentito alla mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dare corso all'esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di subappalto delle medesime mandanti. Risulta, di contro, ammissibile la stipulazione in proprio di sub-contratti, nei limiti di quanto riconosciuto agli operatori economici di cui all'art. 118, comma 11.";

richiamata nota prot. n. 1124/STS102 del 27.01.2014 con la quale nel notificare all'Appaltatore il parere AVCP pervenuto, si è provveduto a richiedere allo stesso di dare corso, in ossequio alle indicazioni ricevute dalla medesima Autorità, alle modifiche contrattuali del sub-contratto di che trattasi, come rappresentate nel sopra richiamato provvedimento di autorizzazione condizionata e successivamente comunicate al medesimo Appaltatore con nota prot. n. 24930/ST0701 del 23.07.2013, ponendo a carico dell'impresa capogruppo Coopsette o della Società Consortile Torreregionepiemonte s.c.a.r.l. ex art. 118 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'onere della ridefinizione del nuovo accordo contrattuale di subappalto, per la quota parte di lavorazioni ancora da eseguirsi all'atto della risoluzione del contratto di subappalto stipulato prot. n. 27/B del 15.04.2013 dalla mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop.;

considerato che con nota prot. n. 327C/E1518/BAL/Foi del 05.03.2014, pervenuta il 06.03.2014, come rettificata con successive specificazioni di cui a nota prot. n. 489C/E1518/BAL/Foi del 27.03.2014 pervenuta in data 08.04.2014, l'Appaltatore ha provveduto a comunicare:

- l'avvenuta risoluzione in data 28.01.2014 del contratto di subappalto prot. n. 27/B del 15.04.2013, stipulato tra la mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop ed il subappaltatore CO.I.L. s.r.l., come da comunicazione inoltrata dalla medesima Mandante prot. M.A./da del 20.02.2014 allegata alle suddette note pervenute dall'ATI Appaltatrice e sottoscritta "per ricevuta ed integrale condivisione ed accettazione" dal subappaltatore CO.I.L. s.r.l., nella quale viene altresì specificato che "la scrivente IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., richiamato altresì l'art. 23 -

clausola sospensiva e risolutiva – del contratto di subappalto in oggetto, risolve con effetti dal 28/01/2014 il contratto di subappalto” omissis e che “In riferimento alla situazione contabile in essere con codesta CO.I.L. s.r.l. si riporta, di seguito, l’estratto ad oggi: Lavori eseguiti e contabilizzati (Stato di Avanzamento Lavori n. 5 e ultimo per lavori a tutto il 27/01/2014”.... omissis ... ammontanti a complessivi “€ 120.198,60” ... omissis ;

• *“che la restante quota lavori, pari ad € 124.801,40= compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA verrà eseguita direttamente dalla mandante IDROTERMICA soc. coop. in qualità di socio” dell’ATI aggiudicataria dell’appalto di che trattasi;*

ritenuto, sulla base della documentazione prodotta al riguardo dall’Appaltatore, di potersi considerare soddisfatti, relativamente al subappalto autorizzato con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Struttura ST0701 – n. 450 del 22.07.2013, in capo all’impresa CO.I.L. s.r.l., i dettami formulati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con proprio parere prot. n. 0009799 del 23.01.2014 - Direzione Generale Affari Generali e Contenzioso, in riscontro a richiesta della Stazione Appaltante prot. n. 23140/ST0701 del 08.07.2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

visto l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di approvare relativamente all’appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), aggiudicato all’A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnuovo di Sotto (RE), per le motivazioni di cui in premessa, l’intervenuta modifica degli accordi contrattuali relativi al subappalto autorizzato con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Struttura ST0701 – n. 450 del 22.07.2013, in capo all’impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) per l’esecuzione di “impianti aeraulici parcheggio interrato consistenti nella fornitura con posa di canalizzazioni area e relativi accessori” (categoria OS28), per l’importo presunto di € 245.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA”, come sotto specificato:

• avvenuta risoluzione in data 28.01.2014 del contratto di subappalto prot. n. 27/B del 15.04.2013, stipulato tra la mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop ed il subappaltatore CO.I.L. s.r.l., come da comunicazione inoltrata dalla medesima Mandante prot. M.A./da del 20.02.2014 allegata alla nota pervenuta dall’ATI Appaltatrice e sottoscritta “*per ricevuta ed integrale condivisione ed accettazione*” dal subappaltatore CO.I.L. s.r.l., a fronte di “*Lavori eseguiti e contabilizzati (Stato di*

Avanzamento Lavori n. 5 e ultimo per lavori a tutto il 27/01/2014” ammontanti a complessivi € 120.198,60.=, compresi oneri per la sicurezza, o.f.e.;

- *esecuzione da parte dell’impresa IDROTERMICA soc. coop. mandante dell’ATI aggiudicataria dell’appalto di che trattasi della “ restante quota lavori, pari ad € 124.801,40= compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA”, in precedenza oggetto di subppalto;*

- di considerare, in forza del presente provvedimento, conseguentemente ridotto a complessivi € 120.198,60.=, compresi oneri per la sicurezza, o.f.e., l’importo del subappalto in capo all’impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) relativo all’esecuzione di “impianti aeraulici parcheggio interrato consistenti nella fornitura con posa di canalizzazioni area e relativi accessori” (categoria OS28), in precedenza autorizzato per l’importo presunto di € 245.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, o.f.e. come da Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Struttura ST0701 – n. 450 del 22.07.2013.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 37 del D.lgs n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

Il Dirigente
Luigi Robino